

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO TRAMITE L'UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA, DELLE FUNZIONI DI CENTRALE DI COMMITTENZA (AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3BIS DEL D.LGS. 163/2006).

Tra:

- **IL COMUNE 'DI BAGNONE**, in persona del Sindaco e legale rappresentante prò tempore , autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione C. C. n. , esecutiva;
- **IL COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA**, in persona del Sindaco e legale rappresentante prò tempore fi fi fi fi fi fi , autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione C. C. n. _____, esecutiva;
- **IL COMUNE DI COMANO**, in persona del Vice Sindaco e legale rappresentante prò tempore , autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione C. C. n. _____, esecutiva;
- **IL COMUNE DI FILATTIERA**, in persona del Sindaco e legale rappresentante prò tempore , autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione C. C. n. _____, esecutiva;
- **IL COMUNE DI FIVIZZANO** in persona del Sindaco e legale rappresentante prò tempore _____, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione C.C. n. _____, esecutiva;
- **IL COMUNE DI FOSDINOVO**, in persona del Sindaco e legale rappresentante prò tempore , autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione C. C. n. _____, esecutiva;
- **IL COMUNE DI LICCIANA NARDI**, in persona del Sindaco e legale rappresentante prò tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione C.C. n. _____, esecutiva;
- **IL COMUNE DI MULAZZO**, in persona del Sindaco e legale rappresentante prò tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione C. C. n. _____ esecutiva;
- **IL COMUNE DI PODENZANA**, in persona del Sindaco e legale rappresentante prò tempore , autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione C. C. n. _____, esecutiva;
- **IL COMUNE DI TRESANA**, in persona del Sindaco e legale rappresentante prò tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione C. C. n. _____, esecutiva;
- **IL COMUNE DI VILAFRANCA IN LUNIGIANA** , in persona del Sindaco e legale rappresentante prò tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione C. C. n. _____, esecutiva;
- **IL COMUNE DI ZERI**, in persona del Sindaco e legale rappresentante prò tempore, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione C. C. n. _____, esecutiva;

E

- **L'UNIONE DEI COMUNI MONTANA LUNIGIANA**, in persona del Presidente e legale rappresentante prò tempore _____, autorizzato con delibera della Giunta n. _____, esecutiva.

PREMESSO CHE:

- In data 11.11.2011 i Comuni di Aulla, Bagnone, Casola In Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri hanno costituito l'Unione dei Comuni MontanaLunigiana che è succeduta dal 1.1.2012 alla estinta Comunità Montana Lunigiana;
- Il comma 3 bis dell'art. 33 del D. Lgs 163/2006, modificato dall'art. 23, comma 4 del D.L. 201/2011, dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, e da ultimo dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014, dispone che: "*I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione*

di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.";

- L'art. 7 del vigente Statuto dell'Unione prevede " *che tutti i Comuni costituenti l'Unione o parte di essi possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni altra funzione amministrativa propria e che l'esercizio associato è attivato ed è effettivo in modo progressivo, previa deliberazione dei rispettivi Consigli con convenzione. La Giunta dell'Unione prende atto delle volontà espresse dai Comuni e dell'adeguatezza delle risorse messe a disposizione. Le modalità dell'effettivo esercizio da parte dell'Unione e i termini dai quali decorre sono stabilite nella convenzione sottoscritta dal Presidente e dai Sindaci dei soli Comuni interessati.";*

- *I Comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera,, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri, hanno affidato ad un'unica Centrale di Committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito dell'Unione di Comuni montana Lunigiana dagli stessi costituita e di cui fanno parte (approvata con Delibera di Giunta n. 86 del 09/12/2014)*

- l'art. 33, comma 3 bis, D.Lgs. 163/2006 è stata sottoposta a modifiche normative (art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, e art. 23-bis della legge n. 114 del 2014) e attualmente dispone che: "*I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.";*

- è pertanto necessario aggiornare la precedente convenzione alle nuove disposizioni normative, come sopra integralmente riportate;

Dato atto che la presente convenzione troverà applicazione con decorrenza dalla data in cui ciascun Comune provvederà alla sua sottoscrizione e solamente nei confronti degli enti che la sottoscriveranno;

Tanto premesso e considerato, tra i Comuni di Bagnone, Casola In Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca In Lunigiana, Zeri, e l'Unione dei Comuni Montana Lunigiana si stipula e conviene quanto segue:

ART. 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

2. La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi , aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati all'Unione di Comuni o ai Comuni che ne fanno parte, stipulanti la presente Convenzione; (art.3 comma 34 del Codice dei contratti pubblici)

ART. 2 - Oggetto ed attività della Centrale di Committenza.

1. Con la presente convenzione i Comuni di Bagnone, Casola In Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzp, Podenzana, Tresana, Villafranca In Lunigiana e Zeri, disciplinano la funzione di Centrale di Committenza svolta dalla Unione di Comuni Montana Lunigiana ai sensi dell'art.33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006. La decorrenza e le condizioni di adesione sono definite dalla presente convenzione.

2. Le funzioni della centrale di committenza riguardano:

a) le procedure di gara per lavori, servizi e forniture diversi da quelli gestiti direttamente autonomamente dal Comune e di cui al successivo comma 3.

b) la gestione delle procedure di affidamento di servizi e forniture svolte in modo congiunto tra gli Enti convenzionati;

c) procedura di gara informale con valutazione comparativa delle offerte in caso di importi inferiore ad € 40.000,00;

d) il supporto, ove richiesto, nelle procedure di affidamento svolte singolarmente dagli enti convenzionati;

e) il supporto, ove richiesto, nella gestione degli affidamenti tramite CONSIP, MEPA e START.;

f) la collaborazione giuridico amministrativa in tutte le problematiche contrattuali.

3. **Sono esclusi** dalla gestione obbligatoria in capo alla Centrale di Committenza e sono gestiti direttamente e autonomamente dal Comune gli affidamenti tramite CONSIP, MEPA e Sistema Telematico Acquisti Regione toscana (START) così come consentito dall'art. 33, comma 3 bis, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006.

Gli affidamenti mediante convenzione alle c.d. Cooperative sociali di tipo B - art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 - finalizzati alla fornitura di determinati beni e servizi (diversi da quelli socio-sanitari ed educativi) in deroga alla normativa del Codice dei contratti, purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

4. Con corrispondenti provvedimenti delle rispettive Giunte assunti da tutti gli enti aderenti alla convenzione, l'elenco di cui al precedente comma 2 potrà essere modificato mediante integrazione ed implementazione delle funzioni convenzionate.

ART. 3 Modalità ed organizzazione dell'attività

1. Fermo restando l'obbligo di collaborazione di cui alla lettera e) del precedente art. 2 comma 2, **restano di esclusiva competenza dei Comuni:**

- la fase che precede la predisposizione del bando (programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione dei progetti, predisposizione dei capitolati e dello schema di contratto, etc.);

- l'aggiudicazione definitiva e tutti gli atti conseguenti.

2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, **restano di competenza di ciascun Comune** convenzionato:

a) la nomina del R.U.P. (responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 D. Lgs 163/2006, per le fasi diverse da quelle delegate alla C.d.C. di cui al comma 2 dell'art. 2 ed in particolare di cui alle lettere

a) e b);

b) l'individuazione del piano e/o programma da cui risulta l'opera, il servizio e la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;

- c) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da riportare nel capitolato speciale di appalto;
- d) l'adozione della determinazione a contrarre.
- e) trasmissione alla C.d.C. il Codice Unico di Progetto (CUP);
- f) procedere al versamento, a proprie spese, del contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, se dovuto;
- g) L'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, dandone notizia alla C.d.C. per le comunicazioni alle ditte partecipanti e per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione.
- h) la stipula del contratto di appalto;
- g) l'affidamento della direzione dei lavori;
- i) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori, ivi compresa la nomina del direttore dell'esecuzione per le forniture di beni e servizi;
- l) il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere;
- m) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- n) la comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici, delle informazioni previste dall'art. 7 del D. Lgs 163/2006.

3. Il Comune svolge l'attività di validazione tecnica ed amministrativa dei progetti;

4. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali esperti esterni che il servizio C.d.C. riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione approvati dal Comune.

ART. 4 Attività della Centrale di Committenza.

L'Unione dei Comuni nello svolgere le funzioni di Centrale di Committenza, cura la gestione delle procedure di gara; in particolare nell'ambito della fase procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture per la fase che va dal bando o dalle lettere di invito alla proposta di aggiudicazione definitiva della gara:

- a) collabora con il Comune per la corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
- b) collabora con il Comune, ove richiesto, nella individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente;
- e) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'art. 5, comma 7, del D. Lgs. 163/2006;
- d) collabora nella redazione del capitolato speciale;
- e) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito. Tali documenti dovranno in particolare prevedere che le offerte siano inviate alla C.d.C., presso i cui Uffici si svolgerà la gara;
- f) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione all'Osservatorio Contratti Pubblici e all'AVCP previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. In particolare il bando di gara sarà pubblicato sul sito INTERNET dell'Unione, ma sarà cura del responsabile del Procedimento della C.d.C. trasmettere gli atti da pubblicare al R.U.P. al fine di consentire la pubblicazione anche sul sito del Comune nel cui interesse è effettuata la procedura. In caso di procedura negoziata il Comune interessato all'appalto, comunica alla C.d.C. sulla base dei propri elenchi, l'elenco degli operatori economici da invitare. Deve comunque essere garantita la segretezza della comunicazione;
- g) nomina la commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa), di cui farà normalmente parte, in qualità di Presidente, il R.U.P., ovvero in qualità di membro, dipendente indicato dal R.U.P. ed appartenente al Comune nel cui interesse il procedimento è effettuato;

h) provvede all'aggiudicazione provvisoria e trasmette al R.U.P. del Comune

istante, previa verifica dei requisiti la proposta di determinazione di aggiudicazione definitiva;

i) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

j) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;

k) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

Le procedure di gara si svolgeranno come di seguito:

a) Il Servizio Centrale Unica Committenza avvierà la procedura di scelta del contraente con la pubblicazione del bando o invio delle lettere d'invito entro 15 giorni dalla ricezione della determina a contrarre corredata di tutta la documentazione necessaria;

b) Completata la procedura di aggiudicazione, il C.d.C. rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara al Comune, unitamente al verbale di aggiudicazione e alla proposta di aggiudicazione definitiva, ai fini della adozione degli atti successivi da parte del Comune;

e) Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo la C.d.C. potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'ente nel cui interesse la procedura di gara è intrapresa.

ART. 5 Modalità organizzative.

Presso la sede dell'Unione o suoi Uffici decentrati è costituito un Ufficio, denominato C.d.C. (Centrale di Committenza) che ha come Responsabile un Dirigente dell'Unione. La C.d.C. opera per l'affidamento di lavori e per le forniture di beni e servizi.

In sede di costituzione, all'Ufficio è assegnata un'unità lavorativa cat. D Personale tecnico P.O., cui si aggiungeranno altre unità di personale interne ed assegnate al servizio dai singoli enti, quali risultano nelle relazioni allegate alle rispettive deliberazioni dei Consigli Comunali e ritenute adeguate con deliberazione Giunta dell'Unione.

Dovranno essere osservati gli obblighi di rotazione imposti dalla legge 190/2012, in conformità con il Piano Anticorruzione dell'Unione.